

pre applicabili anche in caso di fallimento del debitore per i beni ipotecati agl'Istituti di credito fondiario. »

(È approvato).

« Art. 27. Quando l'Istituto divenga deliberatario degli stabili ipotecati potrà differire il rimborso della totalità del mutuo relativo, alla condizione che esso provveda al rimborso di altrettante cartelle quante corrispondono alla differenza tra la somma mutuata ed i due quinti del prezzo di aggiudicazione, e con l'obbligo di completare gradualmente il detto rimborso con ammortamenti semestrali per la durata residuale del mutuo originario.

« Nel caso di rivendita il prezzo dovrà essere impiegato nella estinzione del debito ed ammortamento di un corrispondente numero di cartelle; e quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'Istituto avrà l'obbligo di supplire alla differenza.

« La facoltà attribuita al deliberatario dall'articolo 36 della legge 17 luglio 1890, potrà essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato all'Istituto. »

(È approvato).

« Art. 28. Gl'Istituti aventi emissione illimitata di cartelle fondiarie, debbono prelevare il 10 per cento degli utili annuali per la formazione o per l'aumento del fondo di riserva. Tale prelevazione, nella misura indicata, ha luogo sino a quando il fondo di riserva congiuntamente al fondo di garanzia non abbia raggiunto il decimo dell'ammontare delle cartelle in circolazione. Le successive prelevazioni sono fatte nella misura sufficiente a mantenere il detto rapporto e per la formazione del fondo speciale di previdenza.

« Il fondo di riserva ed il fondo speciale di previdenza debbono essere impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato, e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto; ed il fondo di previdenza anche in conto corrente fruttifero presso un Istituto di emissione.

« Per l'Istituto Italiano di credito fondiario continuano ad avere vigore le disposizioni dell'articolo 12 della legge 17 luglio 1890 ».

Barazzuoli, *ministro di agricoltura e commercio*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole ministro di agricoltura.

Barazzuoli, *ministro d'agricoltura e commercio*. Concordo negli emendamenti arrecati dalla Commissione a quest'articolo del Ministero; chiedo però che sia soppresso l'ultimo paragrafo:

« Per l'Istituto Italiano di credito fondiario continuano ad aver vigore le disposizioni dell'articolo 12 della legge 17 luglio 1890. »

Ne chiedo la soppressione perchè la disposizione medesima si trova nel secondo paragrafo dell'articolo 29 della Commissione, che è accettato dal Ministero.

Presidente. Onorevole relatore, acconsente?

Balenzano, *relatore*. Sta benissimo.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 28, con la soppressione dell'ultimo alinea.

(È approvato).

« Art. 29. Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 febbraio 1885, n. 2922, e della legge 17 luglio 1890, n. 6955, che siano contrarie alla presente legge.

« Continuano ad aver vigore le disposizioni contenute nella legge 17 luglio 1890 sopra citata e 6 maggio 1891, che regolano particolarmente l'Istituto Italiano di credito fondiario. »

(È approvato).

« Art. 30. Il Governo del Re ha facoltà di coordinare in testo unico e pubblicare per Decreto Reale la legge (testo unico) 23 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3^a), la legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3^a), la legge 6 maggio 1891, n. 215, e la presente. »

Barazzuoli, *ministro d'agricoltura e commercio*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole ministro d'agricoltura.

Barazzuoli, *ministro d'agricoltura e commercio*. Allorquando fu compilato quest'articolo e quando fu estesa la relazione, non era ancora legge quella dell'8 agosto 1895. Ora, poichè si tratta di stabilire quali leggi debbano essere unite in un testo unico, mi sembra che occorra aggiungere la legge dell'8 agosto 1895, n. 519.

Sonnino Sidney, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, *ministro del tesoro*. Vorrei